

Codice A1820C

D.D. 14 ottobre 2021, n. 2941

Foresta Regionale "San Bernardino" - Concessione di due fabbricati e adiacente area scoperta, in località Alpe Pogallo D'Ugiasca, comune di Cossogno (VB), al Sig. Scotti Massimo (codice beneficiario 303372), per uso transitorio non residenziale. Accertamento canone Euro 385,00 - Cap. 30195/21 - Accertamento indennizzo Euro 128,00 - Cap. 30200/21.



ATTO DD 2941/A1820C/2021

DEL 14/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Foresta Regionale "San Bernardino" – Concessione di due fabbricati e adiacente area scoperta, in località Alpe Pogallo D'Ugiasca, comune di Cossogno (VB), al Sig. Scotti Massimo (codice beneficiario 303372), per uso transitorio non residenziale. Accertamento canone Euro 385,00 – Cap. 30195/21 - Accertamento indennizzo Euro 128,00 – Cap. 30200/21.

Vista la:

- nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015.

Premesso che:

- il Sig. Scotti Massimo, con nota pervenuta il 09.06.2021 prot. n° 27082/A1820C, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di due fabbricati e adiacente area scoperta, facenti parte della Foresta Regionale San Bernardino, in località Alpe Pogallo D'Ugiasca, comune di Cossogno (VB), con scadenza il 20.05.2021 (Rep. 1145/15 e Rep. 1222/18), per uso transitorio non residenziale, distinti a catasto al foglio 7, particelle 310, 551 e 552, per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione.

Dato atto che:

- il concessionario ha presentato istanza oltre il termine previsto di 120 giorni antecedenti la naturale scadenza e pertanto si è provveduto ad istruire l'assegnazione in uso del bene regionale come nuova concessione, così come indicato dall'art. 14 del Regolamento regionale 3/R.

Premesso che:

- in data 11.06.2021, prot. n° 27604/A1820C, è stata inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);

- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”;
- si è provveduto all'esame, in via preliminare, dell'istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 4, comma 1);
- tale istanza non necessitava della presentazione di un progetto definitivo dei fabbricati richiesti, in quanto non oggetto di opere di manutenzione e/o ristrutturazione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);
- si è data notizia dell'istanza tramite le seguenti pubblicazioni, per la presentazione di eventuali domande concorrenti (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):
- Albo pretorio del Comune di Cossogno (VB) in data 11.06.2021, prot. n° 27608/A1820C;
- Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 11.06.2021, prot. n° 27611/A1820C.

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di concessione di cui sopra, non sono pervenute ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità.
- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 11.08.2021, prot. n° 37950/A1820C;
- il concessionario ha prodotto la bozza del disciplinare firmato per accettazione;
- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;
- l'importo complessivo di Euro 513,00, così composto:
Euro 385,00 riferito al canone annuo con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione;
Euro 128,00 riferito all'indennizzo per occupazione del bene in assenza di concessione;
verrà caricato sul Portale Enti creditori tramite una lista di carico riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili al soggetto citato in premessa, a cui dovranno essere associati i numeri degli accertamenti assunti con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione;
- vi è la necessità di accertare la somma complessiva di Euro 513,00, così suddivisa:
Euro 385,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021, a titolo di canone riferito alla prima annualità, (unica soluzione anticipata);
Euro 128,00, sul capitolo 30200 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021, a titolo di indennizzo;
con il codice beneficiario n° 303372, di cui all'Anagrafica debitori della Regione Piemonte;
- gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;
- che il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2103 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- che è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi:

di poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei) con

decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, al canone annuo di Euro 385,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto concessorio.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i.";
- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93.
- Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie.
- DGR 52 - 3663 del 30 luglio 2021 - Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

DETERMINA

1)di rilasciare la concessione di due fabbricati e adiacente area scoperta, facenti parte della Foresta Regionale San Bernardino, in località Alpe Pogallo D'Ugiasca, comune di Cossogno (VB), distinti a catasto al foglio 7, particelle 310, 551 e 552, per uso transitorio non residenziale al Sig. Scotti Massimo;

2)di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto concessorio, al canone annuo di Euro 385,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

3)di fissare in Euro 128,00 l'entità dell'indennizzo per l'occupazione del bene in assenza di concessione;

4)di prende atto che la cauzione prevista dall'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, stimata in Euro 259,00 è già stata versata dal concessionario, in relazione ai precedenti contratti rep. n° 1145 del 21.05.2015 e rep. n° 1222 del 03.10.2018;

5)di accertare la somma complessiva di Euro 513,00 così suddivisa:

Euro 385,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021, a titolo di canone riferito alla prima annualità (unica soluzione anticipata);

Euro 128,00, sul capitolo 30200 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021, a titolo di indennizzo; soggetto debitore Scotti Massimo (codice beneficiario n° 303372), di cui all'Anagrafica debitori della Regione Piemonte, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore
(Tiziano Cordiale)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato

ATTO DI CONCESSIONE DI DUE FABBRICATI E ADIACENTE AREA SCOPERTA FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "SAN BERNARDINO", LOCALITA' ALPE POGALLO D'UNGIASCA, IN COMUNE DI COSSOGNO (VB), AL SIG. SCOTTI MASSIMO, PER USO TRANSITORIO NON RESIDENZIALE.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

CONCEDE

al Sig. Scotti Massimo nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domiciliato ai fini del presente contratto a [REDACTED] ([REDACTED]), l'uso di due fabbricati e adiacente area scoperta, facenti parte della Foresta Regionale "San Bernardino", siti in località Alpe Pogallo D'Ungiasca, comune di Cossogno (VB), distinti a catasto come segue:

- foglio 7, particelle 310, 551 e 552;

come da cartografia in allegato, per uso transitorio non residenziale.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula del presente atto ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza

all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che, qualora il concessionario resti nel possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 385,00, da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Per il periodo di occupazione dei beni in assenza di concessione, viene stimato un indennizzo pari a Euro 128,00 che dovrà essere versato contestualmente al canone annuo di cui sopra.

Il concedente prende atto che la cauzione prevista dall'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, di Euro 193,00, è già stata versata dal concessionario in relazione ai contratti rep. n° 1145 del 21.05.2015 e rep. n° 1222 del 03.10.2018.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza

della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sara' tenuta al pagamento del canone relativo all'annualità in corso.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 5 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 6 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 7- Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della

stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 10 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 11 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-5-6-7-9-10-11.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO